

**COMUNE DI Marcheno**

*Provincia di Brescia*

***Parere dell'organo di revisione sulla***

***proposta di deliberazione di***

***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI***

***AL 31.12.2022***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Alessandro Beretta

Comune di Marcheno

**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 4 del 27/03/2023




**Oggetto:** Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 20/03/2023 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*».
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;



Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Presa visione della proposta deliberativa e i documenti allegati.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nei documenti allegati.

**Rilevato** che - nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto dell'esercizio 2022 - il Servizio finanziario dell'ente ha condotto, in collaborazione con i diversi settori comunali, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2022 e dagli esercizi precedenti;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel Rendiconto 2022 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati;
- di eliminare i residui attivi e passivi riportati negli allegati;
- di procedere alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni di spesa riportati negli allegati;
- di variare, "variazione di esigibilità", gli stanziamenti di spesa e di entrata rispettivamente dei bilanci 2022-2024 e 2023-2025, al fine di consentire l'adeguamento delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2022 e parimenti determinare gli effetti sul rendiconto di gestione 2022 e sul bilancio di previsione 2023-2025;

**Considerato** inoltre che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio - ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL - per quanto attiene il Rendiconto 2022 e il bilancio di previsione 2023-2025;


**Dato atto** che i Responsabili hanno provveduto a verificare la corretta revisione dei residui attivi e passivi di propria competenza al 31.12.2022, l'esigibilità degli stessi e delle somme imputate a F.V.P. (Fondo Vincolato Pluriennale);



L'organo di revisione ha verificato che il FPV distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati (**Allegato E**), se positiva, risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ 0,00
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2023</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2024</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2025</b>	€ 0,00

<b>PARTE CAPITALE</b>					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 1.276.492,00	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ 959.187,77	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ 0,00
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2023</b>	€ 317.304,23	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2024</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2025</b>	€ 0,00



- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2020;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; (*condizione necessaria*)
  - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; (*condizione necessaria*)
  - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
  - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

## CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime un parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Marcheno, lì 27/03/2023.

L'Organo di Revisione  
Dott. Alessandro Beretta

